

Associazione Caronte
Regolamento
Aggiornato in data 24 aprile 2012 a cura del Consiglio Direttivo

Art. 1.
(Disposizioni generali)

- a) Le norme del presente regolamento sono volute per dare attuazione allo Statuto e per definire le linee guida da seguire per la gestione del cimitero per animali da affezione sito in Vigevano con accesso dal viale Agricoltura n. civ. 205 e sono obbligatorie per tutti gli associati.
- b) Eventuali modifiche potranno essere proposte dal Presidente all'attenzione dell'Assemblea che delibererà a maggioranza dei soci presenti. L'avvenuta modifica potrà essere notificata anche tramite avviso in bacheca, esposto per almeno sei mesi.

Art. 2.
(Le strutture sociali)

a) Il terreno utilizzato dalla Associazione è situato a Vigevano in viale Agricoltura n. 205, il quale è idealmente suddiviso in **tre settori** delimitati come segue: il settore **N** confina a sud con la casa sociale, a ovest con la Roggia Nuova, a nord con la via Valletta Fogliano e a est con il Cavo Bogino; il settore **D** confina a est con il Cavo Bogino, a sud con il viale Agricoltura, a ovest con il settore E e a nord con il settore N; il settore **E** confina a sud con il viale Agricoltura, a ovest con la Roggia Mora, a nord con la casa sociale e a est con il settore D. I settori sono divisi, al loro interno, in porzioni quadrangolari denominate **particole**, ognuna di esse è identificata dal proprio Numero di Codice attribuito con riferimento alla **Mappa del Campo**, esposta presso la sede sociale e dalle indicazioni numeriche apposte nel campo.

- b) Il terreno possiede, inoltre, alcune zone attrezzate per le attività strumentali di seguito descritte:
- Attrezzatura: porzione di fabbricato riservata a deposito dei beni e delle attrezzature di proprietà dell'Associazione e accessibile esclusivamente alle persone autorizzate dall'Amministrazione;
 - Casa sociale, bagno, spogliatoio e doccia: riservati agli operatori convenzionati;
 - Camminatoi e vialetti: per la circolazione pedonale;
 - Parcheggio: esterno;
 - W.C. esterno: a disposizione di tutti soci 24 ore su 24;
 - Ossario.

Art. 3.
(L'iscrizione personale e le cariche sociali)

a) **La domanda di iscrizione** nel libro dei soci è consentita a tutti gli interessati proprietari di animali da affezione, in stato di bisogno, presentando formale domanda al Presidente (tramite il **Modello Adesioni**) unendo in allegato:

- fotocopia documento d'identità o altro documento equipollente rilasciato da ente pubblico;
- certificato veterinario di morte (intestato al candidato socio);
- formale impegno alla posa della lapide rilasciato da marmista convenzionato (tramite il **Modello marmista**)

L'accettazione delle nuove domande di iscrizione è accompagnata dal versamento della quota associativa nell'importo deliberato per l'anno in corso sommato alle quote associative deliberate per i quattro anni consecutivi all'anno di iscrizione. Alla presentazione della domanda il candidato è identificato e soggetto a valutazione sommaria, senza obbligo di giustificazione. (rif. punti 8 e 11 V.A.O. del 06/05/2007)

Le **successive variazioni** dovranno essere comunicate all'Amministrazione tramite forma scritta utilizzando i seguenti modelli uniti in allegato al presente regolamento:

- **Modulo assegnazione particola aggiuntiva** (per l'assegnazione di nuove particole);
- **Modulo comunicazione interna** (per aggiornare i dati personali e per la sostituzione del socio);
- **Modulo dimissioni** (per dimettersi dalla qualità di socio);
- **Modulo rinuncia** (per rinunciare a una delle particole di terreno assegnate);
- **Modello delega** (per delegare una persona diversa dal proprietario a sottoscrivere la domanda di accettazione dell'animale);
- **Modello delega partecipazione assemblea**.

Il socio ordinario riceve le **chiavi di accesso al giardino** rendendosi partecipe alla custodia dello stesso.

b) Tutti i soci in regola con il versamento delle quote associative hanno diritto alla tessera di iscrizione.

I soci si distinguono in due tipi:

- **i soci ordinari** sono gli iscritti che usufruiscono dell'assegnazione di una particola di terreno.

- **i soci onorari** sono nominati in via eccezionale dal Presidente in funzione del prestigio apportato all'Associazione.

c) **L'amministratore delegato** è il socio che dà esecuzione alle deliberazioni assunte, anche in assistenza al Presidente.

In particolar modo: accerta l'identità degli associanti/associati – accetta/declina le domande di iscrizione e di assegnazione per conto del Presidente - aggiorna il libro dei soci costituito dall'insieme delle schede nominali relative ad ogni singolo associato contenenti i seguenti dati: data iscrizione, cognome, nome, residenza, domicilio, recapiti telefonici, carica sociale, identificazione delle particole assegnate, i nomi degli animali, la data di accettazione, le competenze contributive annuali, la data e l'importo dei versamenti effettuati, le date relative all'invio di eventuali solleciti di pagamento e dimissioni - archivia le pezze giustificative dei movimenti economici - redige la prima nota, il rendiconto degli incassi, dei proventi e la situazione patrimoniale - organizza le riunioni consiliari ed assembleari ovvero cura la redazione, la riproduzione in copie e della postalizzazione completa delle lettere di convocazione - redige i verbali delle riunioni del Consiglio e dell'Assemblea Generale - postalizza gli avvisi di scadenza del rinnovo annuale agli associati - verifica la posizione contributiva dei soci - sollecita il pagamento delle quote sociali insolute - dispone le seppelliture e le esumazioni/rimozioni ai sensi del presente Regolamento e dello Statuto.

d) **Gli operatori autorizzati dall'Amministrazione ad erogare servizi onerosi ai soci** dipendono da ditte esterne e possono ricevere anche incarichi specifici dall'Amministrazione osservando i criteri di sicurezza imposti dal RSPP. (rif. punto 5 V.A.O. del 06/05/2007)

e) **I soci che intendono svolgere servizi agli altri soci - a titolo gratuito** - debbono richiedere preventivamente una copertura assicurativa infortuni all'Amministrazione. Essi devono essere regolarmente vaccinati contro il tetano e dotati di tutti i sistemi di protezione utili a prevenire rischi di natura biologica, chimica, fisica, ferme restando le prescrizioni di legge in ordine alla sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.leg.vo n.626/94 e succ..

Art. 4.

(L'assegnazione delle particole)

a) L'assegnazione della particola di terreno è personale, a tempo indeterminato, e comporta l'obbligo del pagamento a carico del socio assegnatario, della **quota contributiva annuale**, nell'importo stabilito dal Consiglio Direttivo; pubblicazione in estratto della relativa delibera è esposto in bacheca.

b) La quota associativa viene **pagata con cadenza annuale**, a partire dal sesto anno contributivo compreso, con versamento tramite bollettino postale prestampato.

c) Decorso il periodo minimo di anni 10, l'associato ha facoltà di rinunciare alla particola di terreno assegnatagli, tramite comunicazione scritta (modello rinuncia), la quale autorizza l'Amministrazione, a demolire le coperture, al trasferimento dei resti nell'ossario e allo smaltimento del materiale di risulta e, comunque, il caso di **morosità** protratta oltre due anni fa decadere automaticamente dal diritto di permanenza del socio e comporta i medesimi effetti dell'atto di rinuncia sopra citato.

d) E' consentita l'assegnazione di **più particole per singolo associato** - in regola con il versamento della quota associativa - esclusivamente al bisogno; **è vietata la prenotazione anzitempo.**

Art. 5.

(Destinatari)

a) Gli animali che possono beneficiare della sepoltura nelle aree ad essa destinate sono quelli appartenenti alle specie zoofile domestiche, comunemente classificati come animali da affezione, ossia cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia e altri animali domestici di piccole e medie dimensioni, **non superiori ai kg. 50**, a condizione che un apposito **certificato veterinario** accerti la morte sopraggiunta, ai sensi e per gli effetti delle norme di polizia veterinaria vigenti, anche al fine di evitare l'accesso di malattie trasmissibili all'uomo.

Art. 6.

(Trasporto delle spoglie)

a) Le spoglie animali devono essere conferite agli operatori autorizzati in un contenitore biodegradabile, atto sia ad impedire la eventuale dispersione dei liquidi, nonché esalazioni durante il **trasporto in loco a cura dell'associato.**

Art. 7.

(Inumazione delle spoglie)

- a) E' permessa la sepoltura di **un singolo animale in ogni singola particola** di terreno.
- b) **La dimensione delle particole, delle casse, degli ornamenti e dei camminatoi** sono di dimensioni standard come descritte in seguito:
- **I settori N dalla fila e alla fila h e D** sono destinati all'interro di spoglie di animali di peso **superiore ai 12 chilogrammi**, composte in casse di legno naturale (cm. 40x80xh25, 50x100xh30) interrato. Viene posata al centro della particola una copertura ornamentale in marmo o pietra avente ingombro di pianta rettangolare di dimensione cm. 50x80xH65 (vedi grafico allegato al n. 1).
 - **I settori N dalla fila a alla fila d ed E** sono destinati all'interro di spoglie di animali di peso indicativamente **compreso tra 1 e 12 chilogrammi**, composte in casse di legno naturale (cm. 30x50xh20 e 40x60xh25) interrato. Viene posata al centro della particola una copertura ornamentale in marmo o pietra avente ingombro di pianta rettangolare di dimensione cm. 40x60xH55 (vedi grafico allegato al n. 2).
- Sono respinte richieste di posa in oggetto a coperture – lapidi aventi dimensioni maggiori alle misure sopraindicate e/o di forma non omogenea al contesto.**
- c) L'opera di sepoltura viene eseguita da personale autorizzato dall'amministrazione che deve operare nelle **modalità conformi ai principi di estetica, igienico-sanitari e di sicurezza** stabiliti dal presente regolamento e dal D.lgs.626/94 e succ. **In questa fase è obbligatorio l'uso dei fermenti attivi atti ad agevolare la mineralizzazione dei resti.** (rif. punto 3V.A.O. Del 06/05/2007)
- d) Le casse vanno assemblate con viti o chiodi in ferro e **interrate in fosse di profondità non inferiore ad un metro** lineare, inteso tra coperchio e piano di camminamento.

Art. 8.

(Ornamenti della particola)

- a) **Ornamenti consentiti:** lastre in marmo e/o granito posate a terra in modo orizzontale e verticale, essenze floreali in vaso, scritte in caratteri standard, immagini, fotografie, ceri votivi privi di simboli religiosi. L'ingombro degli ornamenti non devono eccedere le dimensioni della copertura orizzontale o lapide ammesse all'art. 7, comma b).
- b) **Non è consentita l'apposizione a vista di croci o altri simboli religiosi ed elementi instabili o indecorosi;**
- c) Gli ornamenti sono patrimonio del singolo socio in ordine a materiali, colori, forme, caratteri, ecc., la cui posa, va proposta preventivamente agli operatori autorizzati per verifica di compatibilità alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento o ai consueti criteri estetici.

Art. 9.

(Manutenzione)

- a) La pulizia e la manutenzione delle coperture e degli ornamenti insistenti alle particole assegnate è **di competenza del socio** assegnatario; in caso di evidente abbandono e degrado, l'amministrazione può sollecitare l'assegnatario ad eseguire la manutenzione, in caso di inadempienza, decidere se dare luogo agli interventi necessari, **con spese a carico dell'assegnatario**, previa comunicazione tramite preavviso di almeno 15 giorni solari.
- b) **La pulizia e la manutenzione delle strutture sociali** e quelle riservate al personale autorizzato è di competenza dell'Associazione.

Art. 10.

(Esumazione delle spoglie)

- a) **Il disseppellimento** dei resti delle spoglie animali è consentito solo dopo che sia trascorso il periodo di 10 anni o comunque accertato che sia completato il processo naturale di mineralizzazione. I resti inerti possono essere consegnati, a richiesta, al proprietario oppure, in mancanza di richiesta in tal senso, trasferiti nell'ossario.

Art. 11.

(Diritti legali sull'uso del terreno)

- a) **Il terreno è proprietà privata di terzi**, i quali hanno ceduto il possesso dell'area a favore dell'Associazione in comodato d'uso, i cui effetti legali perdureranno, come da volontà del proprietario espressa di fronte all'Assemblea, sino al passaggio gestionale nelle mani di una fondazione di carattere istituzionale, dedicata alla memoria del dottor Stefano Invernizzi, cofondatore del Club e predecessore dell'attuale proprietario del fondo.
- b) Il terreno possiede **destinazione urbanistica** per l'uso agricolo.

c) Il terreno risulta idoneo all'attività cimiteriale come risulta da parere preventivo rilasciato dall'ASL in data 17/02/00 e come risulta da specifica relazione idrogeologica a cura del Dr. Geol. A. Borsani (ottobre 2010).

Art. 12.
(Controversie)

a) Per qualsiasi **controversia tra associati ovvero tra associato e associazione** relativa all'interpretazione del presente regolamento è competente il Collegio dei Probiviri, il cui giudizio è insindacabile e definitivo. Le eventuali spese di giustizia sono rifuse dal perdente.

Publicato tramite il sito web www.clubcaronte.it e affisso in permanenza presso la sede sociale
